

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**  
**al Giudice Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro**  
**Ricorso ex art.414 c.p.c.**

**Per**

la sig.ra **Falcone Rosa** (FLCRSO81T66F912D), nata a Nocera Inferiore (SA) il 26.12.1981, residente in Angri (Sa) in via Petaccia n.63, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù della procura in calce al presente atto ex art. 1176, co.2, dal **prof.avv. Catello Avenia**, Foro di Torre Annunziata (NA), (C.F.: VNACLL71A29C129E), con studio in Gragnano (NA), via Volte 1, tel/fax 081-8733262, pec catello.avenia@forotorre.it e dall'**Avv. Francesco Abagnale**, Foro di Torre Annunziata (NA), (C.F.: BGNFNC64A01I300L), con studio in Gragnano (NA), via Bers.C.Donnarumma, 4, tel/fax 081-8724183, pec francesco.abagnale@forotorre.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo; inoltre dichiara, insieme ai propri difensori, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax oppure a mezzo posta elettronica certificata come sopra indicati

- **Ricorrente** -

**Contro**

MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca (c.f. 80185250588), con sede in Viale Trastevere, 76/a, 00153 Roma, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, firenze@mailcert.avvocaturastato.it

**Resistente** –

**Oggetto:** Impugnativa di licenziamento. Impugnativa provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato “collaboratrice scolastica” con decorrenza dal 11/10/2021 e fino al 31/03/2022. Impugnativa del decreto di rettifica del punteggio graduatorie III fascia per il triennio 2021-2024 per i profili di assistente amministrativa, assistente tecnica, collaboratrice scolastica adottato dall'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Liceale “Don Lazzeri-Stagi” prot.291 dell'11/01/2022. Richiesta di reinserimento-ricollocazione nelle predette graduatorie. Richiesta del risarcimento del danno.

**Premesso che**

1. La ricorrente stipulava in data 03.09.2019 un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Beauty School S.r.l., ente gestore dell'Istituto Paritario “La Fenice”, con sede legale in 20124 - Milano alla Via Macchi Mauro n.8 e con sede operativa in 84012 – Angri (Sa) alla Via Cupa Mastrogennaro n.11, cod.fisc./p.iva 05483360656 con effetto dal 03.09.2019 al 31.08.2020, con contratto di lavoro a tempo determinato, CCNL Personale direttivo e docente delle scuole gestite da privati ed enti morali del 7 luglio 2016 e succ.vi rinnovi, per 38 ore settimanali<sup>1</sup>, svolgendo le mansioni di collaboratrice scolastica e come tale addetta ai servizi generali della

---

<sup>1</sup> Allegato “contratto di lavoro Beauty School S.r.l. del 03.09.2019”



scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, inquadramento livello 1° operaia;

**2.** In pari data di assunzione, la Beauty School S.r.l. trasmetteva la comunicazione obbligatoria unificato UniLav, riportando i dati di cui sopra;

**3.** A seguito di accertamento ispettivo da parte dell'Ufficio di Vigilanza INPS nei confronti della Beauty School S.r.l., l'Istituto di previdenza provvedeva ad oscurare la posizione contributiva inerente il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'Istituto Paritario dal 3 settembre 2019 al 31 maggio 2020. **Ciò nonostante fosse ampiamente documentato il rapporto di lavoro finanche con buste paga;**

**4.** Il 02.07.2020 la Beauty School S.r.l., dopo aver comunicato che a seguito di un'ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, i contributi versati dalla stessa risultavano "oscurati", si precisava, però, di aver provveduto mensilmente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge<sup>2</sup>;

**5.** Concesso mandato ad altro difensore, si trasmetteva istanza di visualizzazione dei contributi previdenziali nell'estratto conto INPS in data 16.07.2020, senza però ricevere alcun riscontro e pertanto si decideva di ricorrere, a tutela dei propri interessi, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (Sa) depositando apposito ricorso ex art.414 c.p.c. in data 04.03.2021 (R.G.801/2021, Giudice dott. Mancuso) contro la Beauty School S.r.l. nonché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo 03.09.2019 – 31.08.2020, **sebbene fosse evidente la prova documentale dell'esistenza del rapporto lavorativo,** affermare l'esistenza dell'obbligo assicurativo della datrice di lavoro in relazione alla dipendente-ricorrente e conseguente obbligo di provvedere alla (eventuale) regolarizzazione contributiva presso la competente sede INPS di Nocera Inferiore, dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento INPS di oscuramento dell'esatta posizione contributiva e tacito disconoscimento del rapporto di lavoro e ricevendo decreto di fissazione udienza per il giorno 17.11.2021, successivamente rinviata al 30.03.2022 ed infine al 22.09.2022<sup>3</sup>;

**6.** Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra, consapevole di avere tutti i requisiti di legge, la ricorrente, previa presentazione della domanda entro i termini e recante protocollo m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4670505.19-04-2021, veniva inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021-2024 in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di assistente amministrativa, di assistente tecnica e di collaboratrice scolastica<sup>4</sup>. A seguito della presentazione della domanda, alla ricorrente venivano assegnati punti 9,60 per il profilo di assistente amministrativo, punti 9,60 per il profilo di assistente tecnico e punti 11,30 per il profilo di collaboratrice scolastica.

**7** Nella domanda, la ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di assistente amministrativa e per il profilo di assistente tecnica, il diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale "Don

---

<sup>2</sup> Allegato "comunicazione della Beauty School del 02.07.2020"

<sup>3</sup> Allegato "ricorso Tribunale di Nocera Inferiore (Sa), R.G. 801-2021"

<sup>4</sup> Allegato "Domanda inserimento graduatoria di circolo e di istituto III fascia"



Carlo La Mura” sito in Angri (Sa) alla Via Monte Taccaro n.7 in data 13 luglio 2000 con votazione 60/100, la certificazione EIPASS conseguita il 15 maggio 2017 in forza di un aggiornamento delle graduatorie secondo il D.M. 640 del 2017 ed il diploma di laurea in informatica conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno in data 26 marzo 2015; per il profilo di collaboratrice scolastica, in aggiunta al diploma di maturità scientifica sopra citato, dichiarava la certificazione EIPASS ed una qualifica ottenuta al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalla Regione Campania, titolo già dichiarato con l’aggiornamento delle graduatorie secondo il D.M. 640 del 2017 nonché un servizio prestato – con profilo di collaboratrice scolastica - dal 03.09.2019 al 31.08.2020 presso l’istituto Beauty School Srl Istituto Paritario Superiore La Fenice di Angri (Sa) (SATDTR500C) per giorni 364 ed un servizio prestato – sempre con profilo di collaboratrice scolastica - dal 01.09.2020 al 18.04.2021 presso l’Istituto Fondazione Doria di Angri (SA) (SATD9L5009) per giorni 230.

**8** Venivano indicati n.30 istituti d’istruzione e tra questi l’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico-Liceale “Don Lazzeri-Stagi” di Pietrasanta, in Piazza Matteotti n.35.

**9** Visto il punteggio ottenuto e relativa posizione in graduatoria, in data 11/10/2021<sup>5</sup> la ricorrente stipulava contratto<sup>6</sup> con il sopra citato Istituto “Don Lazzeri-Stagi” in qualità di collaboratrice scolastica per n. 36 ore settimanali di servizio, con decorrenza dal 11/10/2021 e fino al 30/12/2021 e successivamente prorogato al 31/03/2022<sup>7</sup>, CCNL Personale comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2008, così come poi inglobato nel CCNL Istruzione e Ricerca del 09 febbraio 2018<sup>8</sup>. La proroga di cui sopra è stata effettuata in forza della nota MIUR n.1376 del 28 dicembre 2021 e dell’art.58, co.4-ter del D.L. 73/2021 recante “Misure urgenti per la scuola” ed accettata dalla ricorrente.

**10** In data **11 gennaio 2022**, veniva emesso decreto di rettifica del punteggio graduatoria d’istituto III fascia personale ATA a firma del Dirigente Scolastico Prof. Germano Cipolletta, prot.0000291/11/01/2022 (Uscita)<sup>9</sup> ed in pari data veniva emesso decreto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla ricorrente, recante prot.0000292/11/01/2022 (Uscita)<sup>10</sup>;

**12** In data **17 gennaio 2022**, a mezzo nostra pec (regolarmente ricevuta in pari data), la ricorrente, giusta procura alle liti a noi concessa, provvedeva ad impugnare e contestare il provvedimento di rettifica del punteggio e la susseguente risoluzione anticipata del rapporto di lavoro<sup>11</sup>. Nella stessa comunicazione, si informava la controparte dell’esistenza della lite contro la Beauty School S.r.l. con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (Sa), R.G. 800/21, iscritta al ruolo il 05.03.2021, e con prossima udienza fissata al 30.03.2022, attualmente rinviata al 22.09.2022.

---

<sup>5</sup> Allegato “Presa di servizio completa”

<sup>6</sup> Allegato “Contratto di lavoro 11.10.2021-31.12.2021”

<sup>7</sup> Allegato “Proroga contrattuale 01.01.2022-31.03.2022”

<sup>8</sup> Allegato “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006 – 2007”

<sup>9</sup> Allegato “Decreto rettifica punteggio graduatoria”

<sup>10</sup> Allegato “Decreto di risoluzione anticipata del contratto”

<sup>11</sup> Allegato “Impugnativa licenziamento completa di attestazione di consegna”



Sulla base di quanto sopra offerto in considerazione, ritenuto che il licenziamento/risoluzione del contratto comminato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Don Lazzeri-Stagi" di Pietrasanta in data 11 gennaio 2022 e comunicato alla ricorrente in pari data, così come il decreto di rettifica del punteggio della graduatoria per le ragioni in esso contenute disposto dallo stesso Istituto, siano provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto ed in diritto nonché adottati in violazione di legge, osiamo altresì ritenere che il ricorso sia ben fondato e che meriti accoglimento, in aggiunta, per i seguenti motivi

## IN DIRITTO

### **1.1 Sulla giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del lavoro**

### **1.2 e sulla competenza territoriale del Tribunale adito.**

Emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*. Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. **Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo interessato all'inserimento nella graduatoria, ovvero al reinserimento previa disapplicazione del provvedimento di depennamento impugnato, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziarie promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai*



rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è **il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**". Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sededi servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. La ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto d'Istruzione Statale Tecnico-Liciale "Don Lazzeri-Stagi" di Pietrasanta (Lu) e pertanto la competenza territoriale è quella dell'adito Tribunale Ordinario di Lucca.

**1.2 Sulla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, inquadramento  
e CCNL ad esso applicabile.**

In via preliminare è opportuno richiamare l'attenzione dell'On.le Giudice del lavoro sulla circostanza che, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego avvenuto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma avviata con il decreto Lgs. n. 80/1998, pur permanendo nella sfera di diritto pubblico, il rapporto di lavoro pubblico va considerato alla luce di un rapporto contrattuale-privatistico, pertanto, ove si verifichi una qualsivoglia lesione dei diritti del prestatore di lavoro dovuta anche all'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione – datrice di lavoro, la situazione soggettiva lesa dovrà qualificarsi alla stregua delle più recenti classificazioni civilistiche. Ciò induce ad una estensione dell'intera disciplina codicistica a tale rapporto di lavoro. Pertanto, sul punto occorre rilevare in diritto che emerge per tabulas che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.. In particolare, dalla documentazione esibita in atti, emerge che il rapporto intercorrente tra le parti, in ragione del processo di unificazione delle regole per i rapporti di lavoro pubblico e privato, trattasi di rapporto di lavoro subordinato a cui deve essere applicato il CCNL Personale comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2008, così come poi inglobato nel CCNL Istruzione e Ricerca del 09 febbraio 2018.

**1.3 Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio graduatoria e conseguente risoluzione del  
rapporto di lavoro**

Come già comunicato alla resistente in data 17 gennaio 2022, la nostra assistita, dal 03.09.2019 al 31.08.2020, è stata alle dipendenze della Beauty School S.r.l. (società che gestisce l'Istituto Paritario d'Istruzione Superiore La Fenice, in Angri (SA)), con contratto di lavoro a tempo determinato, CCNL per le scuole non statali del 7 luglio 2016 e succ.vi rinnovi, svolgendo le mansioni di collaboratrice scolastica e come tale addetta ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia e di



carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, inquadramento livello 1° operaia. A seguito di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia personale ATA per il profilo di assistente amministrativa, assistente tecnica e collaboratrice scolastica per il triennio 2021-2024 (con indicazione dei relativi titoli d'accesso), veniva assunta dal vostro Istituto con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratrice scolastica per n.36 ore settimanali di servizio in data 11.10.2021 e con decorrenza 11.10.2021-31.03.2022. Nelle more, a seguito di accertamento ispettivo da parte dell'Ufficio di Vigilanza INPS nei confronti della datrice di lavoro Beauty School S.r.l., l'ente di previdenza provvedeva ad oscurare la posizione contributiva inerente il rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna istante e la datrice di lavoro dal 3 settembre al 31 maggio 2020. La resistente è stata ben edotta sul fatto che **per tale azione pretestuosa, improvvida, arbitraria ed illegittima, la sig.ra Falcone ha dovuto proporre ricorso ex art.414 e 442 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (SA), citando in giudizio sia la datrice di lavoro che l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e pertanto iscrivendo al ruolo il 05.03.2021 la lite, Giudice dott. Mancuso, R.G.801/21<sup>12</sup>.**

Il *petitum* della lite è l'accertamento (in via pregiudiziale ed *incidenter tantum*) nonché la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2094 ss. Cod.civ. fra la ricorrente Falcone Rosa e la società Beauty School S.r.l. dal 03.09.2019 al 31.08.2020; l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dell'istante, dichiarando illegittimo ed in conseguenza di ciò annullare il provvedimento INPS di oscuramento dell'esatta posizione contributiva e di tacito riconoscimento del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la resistente condannando altresì l'INPS nella persona del l.r.p.t. alla disapplicazione dell'atto di oscuramento dei contributi e/o di disconoscimento del suddetto rapporto di lavoro ai fini dell'assicurazione obbligatoria e delle tutele previdenziali all'uopo previste dalla legge; l'affermazione dell'esistenza dell'obbligo assicurativo della datrice di lavoro in relazione alla ricorrente-dipendente e conseguente obbligo di provvedere alla relativa regolarizzazione contributiva presso la competente sede INPS di Nocera Inferiore (SA); ed infine di condannare i resistenti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari. **La lite è tutt'ora in corso e la prossima udienza è fissata al 22.09.2022.**

La resistente è stata altresì informata, nell'impugnativa di licenziamento che, **per consolidata giurisprudenza di Cassazione, delle eventuali omissioni o irregolarità nei versamenti contributivi non è mai responsabile il lavoratore nei rapporti di lavoro che si instaurano successivamente a quello in lite e che in caso di omissione del pagamento dei contributi, è ritenuto responsabile l'INPS nel caso in cui il datore di lavoro ometta il pagamento e l'Istituto, venutone a conoscenza, resta inerte (Cass.ord. 2164 del 01.02.2021).** All'esito, e solo allo stesso, della lite sarà possibile assumere gli eventuali provvedimenti nei confronti degli odierni assistiti, fermo restando che, una volta accertato l'ammancio, l'Inps emette una diffida di mancato versamento contributi chiamata notifica di accertamento di reato, che va spedita al titolare o legale rappresentante dell'azienda. Nella diffida, c'è l'avviso bonario in cui è indicata la somma che il datore di lavoro deve pagare per regolarizzare la sua posizione di

---

<sup>12</sup> Allegato "RG801-21 Nocera Inferiore"





inadempienza e il termine massimo, ovvero 3 mesi dalla data di notifica. L'avviso bonario consente di regolarizzare la violazione anche chiedendo la rateizzazione, prima che l'omissione venga iscritta a ruolo con la conseguente emissione della relativa cartella esattoriale. Ma in tutto questo, il lavoratore non ha alcuna colpa per l'omissione né può essere vittima di questa omissione, se omissione si accerterà.

**I titoli presentati dalla sig.ra Falcone sono stati da convalidati e pertanto si giunse alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato sopra citato; sugli stessi titoli non risulta nelle more essere intervenuto alcun provvedimento giudiziale, passato in giudicato che abbia invalidato i predetti titoli.**

A dirimere però la questione sono due recenti sentenze della giustizia amministrativa che sono intervenute sul punto ossia l'omissione dei contributi previdenziali da parte delle scuole paritarie ed il caso ricalca pedissequamente quanto da resistente fatto nei confronti della ricorrente.

Nell'impugnativa, veniva citata una sentenza del **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 5 marzo 2020** così si è pronunciato: "la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell'obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l'elemento soggettivo dell'inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all'obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d'altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché sussista un contratto, l'assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell'atto. L'inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale" (**sent. 146/2020**). Il caso appena citato trova la sua soluzione in un precedente importante, ossia che con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente tramite il proprio difensore chiedeva l'annullamento del decreto del MIUR avente ad oggetto risoluzione del contratto in autotutela nonché del rinnovo delle graduatorie di istituto terza fascia del personale ATA 2017/2020. Il caso è del tutto simile a quello oggi posto in considerazione del Giudicante. Pur ribadito il potere dell'amministrazione di incidere in via di autotutela sul punteggio ovvero escludere i concorrenti nel caso in cui si verifichi l'assenza di altri e diversi requisiti necessario per la partecipazione alla graduatoria (o ad un concorso), stante la non imputabilità dell'inadempimento in questione e la inconsapevolezza dei lavoratori (anche in considerazione della controversia giudiziaria esistente tra il ricorrente e l'istituto scolastico) sono evidenti elementi sufficienti per annullare i provvedimenti oggi impugnati.



**1.4 Risarcimento del danno per errore/violazione/illecito commesso dall'amministrazione scolastica e riconoscimento delle spettanze economiche e del punteggio.**

L'erronea valutazione dei fatti da parte dell'Amministrazione scolastica, nonché l'omissione della valutazione effettuata dal D.S. (pur sapendo non ha impedito il verificarsi del fatto illecito), ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con l'Istituto di Istruzione Statale "Don Lazzari-Stagi" di Pietrasanta (Lu), con decorrenza dal 11/10/2021 e fino al 31/03/2022, CCNL Personale comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2008, così come poi inglobato nel CCNL Istruzione e Ricerca del 09 febbraio 2018, con la mansione di collaboratrice scolastica. È ormai consolidata l'opinione che il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.".

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire nel suo contratto di lavoro se l'Istituto scolastico non avesse illegittimamente ed infondatamente disposto la rettifica del punteggio della graduatoria e susseguente risoluzione del contratto di lavoro a termine, la stessa ormai non ha più la possibilità di essere reintegrata nel posto di lavoro, visto che il contratto di lavoro, nelle more, è scaduto, ma di certo ha diritto ad essere reinserita nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024, con conseguente caducazione dei provvedimenti di rettifica del punteggio e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione – a titolo di risarcimento - di tutte le retribuzioni dalla data della illegittima risoluzione del rapporto fino alla sua naturale scadenza, oltre interessi legali<sup>13</sup>.

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserita e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur,

<sup>13</sup> Corte Costituzionale, n.9073/2013, n.86 del 23.04.2018





http://www.miur.gov.it/web/guest/home e/o sul sito dell'U.S.R., Toscana di Lucca o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

**FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:

- MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca (c.f. 80185250588), con sede in Viale Trastevere, 76/a, 00153 Roma, in persona del suo Ministro e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri 4, [firenze@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'*emanando* decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Falcone Rosa, come in epigrafe rappresentata e difesa,

**RICORRE E CONCLUDE**

all'Ill.mo Tribunale Ordinario adito in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla resistente, affinché Voglia *contrariis reiectis*,

**1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia** del decreto di rettifica del punteggio graduatoria recante prot.n. 291 dell'11 gennaio 2022 e susseguente decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato recante prot.n. 292 dell'11 gennaio 2022 disposti dall'Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Statale Tecnico-Liciale "Don Lazzeri-Stagi" di Pietrasanta (Lu) e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti stessi, per i motivi meglio specificati in diritto, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto

**2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità/illiceità/violazioni commesse e sopra esposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nella graduatorie d'istituto del personale ATA di III fascia per il triennio 2021-2024 con punti 9,60 per il profilo di assistente amministrativo, punti 9,60 per il profilo di assistente tecnico e punti 11,30 per il profilo di collaboratrice scolastica, con conseguente caducazione dei provvedimenti di rettifica del punteggio e di risoluzione del contratto di lavoro oggi impugnati;

**3) Condannare l'Istituto d'istruzione** resistente all'adozione dei provvedimenti di revoca dei decreti sopra indicati e condannarlo al reinserimento e/o ricollocazione della sig.ra Falcone Rosa nelle graduatorie d'istituto del personale ATA di III fascia nel profilo di assistente amministrativa, assistente tecnica e di collaboratrice scolastica con i punteggi sopra indicati con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;



4) **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere **il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto fino alla sua reintegra**

oltre interessi legali ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente qualificata;

5) **Adottare** ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

6) **Condannare** parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, **con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.**

**In via subordinata**, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle istanze precedenti, fissare l'udienza di comparizione delle parti, per l'accertamento della fondatezza delle doglianze, davanti a sé, assegnando alla ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, mediante autorizzazione della notificazione a mezzo fax e/o via pec e successivamente avviare la fase istruttoria per appurare la fondatezza del ricorso, ammettendo la prova testimoniale sulle circostanze di fatto appresso indicate e precedute dalla locuzione "vero è che"

- la sig.ra Falcone Rosa ha lavorato per conto, nell'interesse ed alle esclusive dipendenze dell'Istituto dell'Istituto Paritario "La Fenice", con sede legale in 20124 - Milano alla Via Macchi Mauro n.8 e con sede operativa in 84012 - Angri (Sa) alla Via Cupa Mastrogennaro n.11, cod.fisc./p.iva 05483360656 con effetto dal 03.09.2019 al 31.08.2020, con contratto di lavoro a tempo determinato, CCNL Personale direttivo e docente delle scuole gestite da privati ed enti morali del 7 luglio 2016 e succ.vi rinnovi, per 38 ore settimanali, svolgendo le mansioni di collaboratrice scolastica e come tale addetta ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, inquadramento livello 1° operaia.

Si indicano quali testi informati

- Grimaldi Gerarda, dom.ta presso la Fondazione Doria in Angri (Sa) – 84012, alla via Cupa Mastrogennaro n.11

- Ingenito Annarita, dom.ta presso la Fondazione Doria in Angri (Sa) – 84012, alla via Cupa Mastrogennaro n.11

Si chiede, inoltre, che venga ammesso al deferimento dell'interrogatorio formale il legale rapp.te della Beauty School School S.r.l., dom.to per la carica in Milano, Via Mauro Macchi n.8, sulle medesime circostanze di fatto sopra riportate e nella premessa in fatto del presente ricorso.

Ai sensi del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia di lavoro è indeterminato ed il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha reddito inferiore ai minimi di legge previsti.

Al fine dell'esonero del pagamento del contributo unificato, si allega dichiarazione reddituale, redatta e sottoscritta ai sensi degli artt.9 co.1-bis, D.P.R. 30/05/2002, 46-75-75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.



Con riserva di ulteriormente controdedurre ed integrare in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si offrono in produzione i seguenti documenti in copia:

- Procura alle liti
- Buste paga
- CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006 - 2007
- Certificazione unica
- Comunicazione della Beauty School del 02.07.2020
- Comunicazione obbligatoria unificato UniLav
- Contratto di lavoro Beauty School S.r.l. del 03.09.2019
- Contratto di lavoro con Istituto Lazzeri-Stagi 11.10.2021-31.12.2021
- Decreto rettifica punteggi graduatoria
- Decreto risoluzione anticipata del contratto
- Dichiarazione esenzione C.U.
- Documento Falcone Rosa
- Domanda di inserimento graduatoria di circolo e di istituto III fascia
- Impugnativa di licenziamento completa di attestazione di consegna
- Presa di servizio
- Proroga contrattuale 01.01.2022-31.03.2022
- Ricorso presso Tribunale di Nocera Inferiore (Sa), R.G. 801/21

Gragnano, 16 maggio 2022

Prof.Avv.Catello Avenia

Avv.Francesco Abagnale



Nrg. 399 /2022



**Il Tribunale Ordinario di Lucca**  
**In composizione monocratica in funzione di**  
**GIUDICE DEL LAVORO**

Il Giudice Dott.ssa Alfonsina MANFREDINI,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 163, 409, 415, 416 c.p.c.;

visto l'art. 83, comma 7, D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito in L. 24.04.2020 n. 27, nonché il D.L. 8.4.2020 n. 23 ed il D.L. 30.04.2020 n. 28, il DL 2/2021 e, da ultimo, il DL 228/2021 che proroga lo stato di emergenza al 31.12.2022, che consentono, *“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”*

visto il decreto n. 16/2020 del presidente del Tribunale di Lucca del 04.05.2020 recante le disposizioni a cui debbono attenersi i magistrati di questo Tribunale,

**RILEVATO**

- che per la prossima udienza non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;

- che, anche in relazione agli adempimenti processuali previsti, può allo stato adottarsi la modalità di svolgimento dell'udienza in precedenza richiamata ex art. 83, comma settimo lettera f) D.L. 18/2020;

fissa

alle ore 10:45 del giorno 27/10/2022 l'udienza di discussione **in cui le parti compariranno di persona** ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto siano notificati a controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.



- Dispone che l'udienza sia celebrata mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2020;
- Dispone che il collegamento avvenga mediante utilizzo del seguente *link*, con accesso immediato, alla “stanza virtuale”:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NTdmMTZkOGEtMjVkJi00YTNhLTg5YmMtN2YyZTE1OTZhMWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdmMTZkOGEtMjVkJi00YTNhLTg5YmMtN2YyZTE1OTZhMWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

- Avvisa i difensori delle parti che, una volta stabilito il collegamento, l'utente verrà posto nella “sala d'attesa” ed ammesso dallo scrivente nella “stanza virtuale” all'ora indicata per la celebrazione dell'udienza, ovvero non appena esaurita una precedente udienza in corso;
- Avvisa i difensori delle parti che, terminata l'udienza, gli stessi verranno immediatamente disabilitati dal collegamento alla stanza virtuale;
- Avvisa i difensori che è vietata, in qualsiasi forma, la registrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto e la partecipazione, sotto qualsiasi forma, di soggetti non legittimati;
- Invita i difensori delle parti ricorrenti a depositare prima dell'udienza prova dell'avvenuta notifica per la regolare instaurazione del contraddittorio, se del caso mediante deposito di copia digitale di originale analogico munita di attestazione di conformità, di ciò non costituendo un valido equipollente la mera esibizione a video durante l'udienza da remoto;
- Invita i difensori delle parti, a munirsi di procura speciale per l'eventualità che le parti intendano addivenire ad una conciliazione e, laddove l'accordo sia stato raggiunto antecedentemente allo svolgimento dell'udienza, a depositare, ciascuno e prima dell'udienza la copia dell'accordo in PCT, così permettendo il perfezionamento della conciliazione nel corso dell'udienza;
- Avvisa i difensori delle parti costituite che, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento, l'assenza ingiustificata di tutte le parti dal collegamento comporterà la pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 181/309 c.p.c.

Lucca, 26/05/2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Alfonsina Manfredini





## MANDATO CON PROCURA

*Avv.to Francesco Abagnale e Avv.to Catello Avenia*

In relazione all'oggetto, con la presente Vi nomino e costituisco per miei procuratori speciali e difensori, delegandoVi ad assistermi, a rappresentarmi e a difendermi, in ogni attività o sede, e in ogni stato, grado e fase del relativo giudizio, con ogni facoltà di legge, ivi comprese: farVi rappresentare, assistere, sostituire; eleggere domicili; incassare; quietanzare; transigere; conciliare; chiamare in causa terzi; deferire interrogatori formali e giuramenti decisorii; agire e resistere in via riconvenzionale; rinunciare alla comparizione delle parti; chiedere ed accettare rendiconti; proporre motivi aggiunti; promuovere procedure esecutive e atti ad esse preliminari; riassumere procedimenti; rinunciare agli atti e all'azione; accettare altrui rinunzie; presentare impugnazioni, opposizioni, istanze, querele, ricorsi e/o reclami; compiere attività e/o procedure, sottoscrivere atti e fare tutto quant'altro da Voi ritenuto opportuno, utile e/o necessario per l'espletamento dell'incarico conferitoVi. Avendo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Il presente mandato s'intende espressamente esteso anche all'appello, all'opposizione, all'esecuzione, al reclamo, alla riassunzione, alle fasi incidentali, cautelari, monitorie, fallimentari. Dichiaro: di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione, l'attività da svolgere e i possibili esiti; di essere stato informato, ex d.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., art. 4, della facoltà di esperire il procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, dei casi in cui il suo previo utilizzo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e dei benefici fiscali comunque connessi all'utilizzo di tale procedura; di essere stato informato delle condizioni necessarie per poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato; di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, ex d.l. 132/2014; di aver sottoscritto e ricevuto copia dell'informativa, redatta e comunicata, anche ai fini della vigente normativa antiriciclaggio, ai sensi e nei termini di cui agli artt. 7 e 13 d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii; di prestare ampio ed incondizionato consenso al trattamento, anche in via indiretta, dei dati, anche sensibili, che mi riguardano, nonché alla loro diffusione, anche per via telematica e/o digitale, in esecuzione del mandato conferito e degli obblighi di legge; di prestare, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio, degli atti contenenti i dati personali, anche oltre il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico; di eleggere domicilio speciale con Voi in Gragnano alla via B. C. Donnarumma n. 4,

*Gragnano, 12/05/2022*

F.to

*Rosalbalcone*

Studio Legale Prof. Avv. Catello Avenia  
Patrocinante in Corte di Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni Superiori  
Via l'olte n.1 80054 Gragnano (NA)  
Tel. 3382460989 - 3381925355 - 0818733262  
Cod.Fisc. 1 NACL71A29C129E P.Iva 09441851210  
pec catello.avenia@forotorre.it - mail catelloavenia@hotmail.com

*[Signature]*

*e. per autentica*





**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro dott. Alfonsina Manfredini,

*letta* l'istanza depositata dalla difesa della ricorrente sig.a Rosa FALCONE il 30 maggio 2022,  
*rilevato* che nel decreto 26.5.2022 con cui è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti al 10 ottobre 2022 ore 10,45 è stata omessa l'autorizzazione, richiesta con il ricorso introduttivo, a notificare ai controinteressati il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali,  
*ritenuto* che l'autorizzazione debba essere concessa tenuto conto dell'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria,

PTM

*Dispone* che, quanto ai controinteressati, la notificazione di ricorso introduttivo, decreto 26.5.2022 di fissazione dell'udienza e presente provvedimento sia eseguita mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Si comunichi

Lucca, 9 giugno 2022

Il Giudice  
dott. Alfonsina Manfredini